



COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, in particolare l’art. 57 secondo cui *“Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno (...) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”* ai sensi dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

VISTA la Direttiva del Ministro per la pubblica Amministrazione e l’Innovazione emanata di concerto con il Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011 recante *“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante *“Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed, in particolare, l’articolo 14 contenente disposizioni in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108 recante *“Regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro”*, in particolare l’art. 12, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109 recante *“Regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro”*, in particolare l’art. 8, secondo i quali le citate Agenzie devono avvalersi dell’Organismo indipendente di valutazione della performance nonché del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”* ed, in particolare, il Capo II (articolo 18 e seguenti) contenente disposizioni in materia di lavoro agile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;



VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, n. 3 recante *“Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”*;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 febbraio 2018 relativo al personale del comparto Funzioni centrali, triennio 2016 – 2018, in particolare l’articolo 6 che prevede la costituzione dell’Organismo paritetico per l’innovazione;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018 relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016 – 2018, in particolare della sezione del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione;

VISTA la Direttiva n.2 del 26 giugno 2019, emanata dal Ministro per la pubblica Amministrazione di concerto con il Sottosegretario delegato alle pari opportunità recante *“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali p.t. n. 23 del 4 febbraio 2021;

VISTO il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro adottato con decreto n. 55 del 18 settembre 2020;

CONSIDERATO che, all’esito della riorganizzazione del Dicastero, si è provveduto ad avviare l’attività istruttoria propedeutica all’aggiornamento della composizione del Comitato e al riguardo, si è ritenuto necessario acquisire un parere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito all’ opportunità di costituire un CUG unitario con le Agenzie, ai sensi dei citati decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108 e 109;

CONSIDERATA quindi l’opportunità di costituire un CUG unitario, quindi con rappresentanze del Dicastero, di INL e di ANPAL, sia per quanto concerne la parte sindacale, sia per quanto concerne la parte del personale, come da indicazioni pervenute in data 14 gennaio 2019, all’esito dell’acquisizione del parere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che con Decreto del Segretario generale n. 14 del 4 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è stata designata la dott.ssa Elvira Greco nel ruolo di Presidente;

CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche al Regolamento per il funzionamento del Comitato del 20 ottobre 2015 per le motivazioni citate in premessa;

VISTO il verbale della riunione del Comitato del 15 ottobre 2021, nel corso della quale, a seguito di votazione dei presenti, è stato approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti aventi diritto al voto il presente Regolamento;



ADOTTA IL SEGUENTE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

2. Il Regolamento è adottato in conformità all'ambito delle competenze demandate al CUG ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 (così come introdotto dall'articolo 21 della legge n. 183 del 2010) e alle funzioni disciplinate dalle Linee guida del 4 marzo 2011, adottate dai Ministri per la funzione pubblica e per le pari opportunità, aggiornate dalla Direttiva n. 2 del 16 luglio 2019 adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Sottosegretario delegato alle pari opportunità (di seguito Direttiva n. 2/2019).

Articolo 2 Composizione e sede

1. Il CUG ha una composizione paritetica ed è formato dai/le componenti designati/e da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165 del 2001, effettivamente presenti all'interno di ogni singola Amministrazione, e da rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti.

2. I/Le componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG in caso di assenza o impedimento dei/le rispettivi/e titolari, o, anche in presenza di questi/e, qualora siano inseriti/e in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell'incontro e tutte le volte in cui il/la Presidente lo ritenga utile.

3. Il CUG del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è un organismo unitario con rappresentanze del Dicastero, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), sia per quanto concerne la parte sindacale che la parte del personale dipendente (di seguito Ministero/INL/ANPAL).

4. La nomina e la costituzione del predetto CUG unitario è stabilita con Decreto del Segretario Generale.

5. Il CUG del Ministero/INL/ANPAL ha sede presso il Segretariato generale, in via V. Veneto 56 – 00187 Roma.



Art.3 Durata in carica

1. Il CUG dura in carica quattro anni. Il mandato dei/le suoi/sue componenti è rinnovabile purché gli stessi soggetti risultino, ad esito della procedura comparativa e tenuto conto dell'attività già svolta, i più idonei allo svolgimento dell'incarico, come previsto dalla Direttiva n. 2/2019.

2.1/Le componenti del CUG, dopo la scadenza, continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.

Articolo 4 Funzioni e compiti

1. Il CUG esercita le proprie attività, secondo le seguenti funzioni e compiti:

Funzione propositiva espletata attraverso la:

- predisposizione del Piano di azioni positive. In ragione del collegamento con il ciclo della *performance*, il Piano triennale di azioni positive deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, anche come allegato al Piano della *performance*;
- promozione di azioni volte alla prevenzione e/o rimozione di situazioni di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo, all'interno delle Amministrazioni di cui si compone il presente CUG;
- promozione e potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro, anche attraverso l'istituto del lavoro agile, e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- promozione di azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo.

Funzione consultiva svolta attraverso la formulazione di pareri sulle seguenti tematiche:

- progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione;
- piani di formazione del personale;
- forme di flessibilità lavorativa;
- interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale ai fini della prevenzione delle potenziali situazioni di discriminazione.

Su tale funzione la Direttiva n.2/2019 richiama l'attenzione delle amministrazioni affinché provvedano sempre ad acquisire il parere del CUG.

Compiti di verifica svolti attraverso:

- la predisposizione della relazione annuale, entro il 30 marzo, sulla situazione del personale riferita all'anno precedente ed in ordine allo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive. Tale relazione, deve essere trasmessa anche all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in quanto rileva ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell'amministrazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile;
- il monitoraggio degli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, delle indennità e posizioni organizzative, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne;

- la verifica dell'assenza di qualsiasi forma di violenza o discriminazione, diretta o indiretta, nel luogo di lavoro pubblico;
- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti il CUG esercita le proprie funzioni nei confronti di tutto il Personale del Ministero, dell'ANPAL, dell'INL e si dota, a tal fine, annualmente, di uno specifico programma di attività. La partecipazione alle attività del CUG è considerata attività di servizio a tutti gli effetti e rientra nella quantificazione dei carichi di lavoro dei componenti.

3. Il CUG può segnalare le situazioni di malessere collegate alla violenza e alla discriminazione, ai soggetti funzionalmente e territorialmente competenti.

4. Al fine di potenziare la funzione di verifica il/la Presidente promuove la costituzione, in collaborazione con l'ufficio competente per la gestione del personale di un *Nucleo di ascolto organizzato* interno per ciascuna amministrazione - Ministero/INL/ANPAL. La regolamentazione delle attività del Nucleo viene disciplinata con separato atto.

5. Il CUG fornisce al Ministero/INL/ANPAL il proprio supporto nei percorsi informativi e formativi che coinvolgano tutti i livelli dell'Amministrazione, inclusi i/le dirigenti, a partire dagli apicali, sui temi della promozione delle pari opportunità, del benessere organizzativo, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

6. Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo ed esercita le proprie funzioni attraverso le risorse umane e strumentali, messe a disposizione dall'Amministrazione, idonee a perseguire le finalità previste dalla legge e dagli atti di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lett. d), del d.lgs. 165/2001.

7. Il CUG svolge un'azione di tutela nei confronti dei/le dipendenti che segnalino comportamenti violenti o molesti tesa ad evitare ogni e qualsivoglia azione persecutoria nei loro confronti.

Articolo 5

Compiti del/la Presidente e nomina del/la Segretario/a

1. Il/La Presidente rappresenta il CUG sia all'interno che all'esterno del Ministero/INL/ANPAL. Svolge i seguenti compiti:

- convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei/le componenti, e ne coordina i lavori;
- provvede affinché l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con i competenti organi del Dicastero e assicura gli atti necessari all'attuazione delle deliberazioni del Comitato;
- adotta le misure che favoriscano il buon funzionamento del Comitato, coordinando l'operatività delle iniziative approvate;
- trasmette la relazione annuale ai vertici dell'Amministrazione e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi della Direttiva n. 2/2019;
- individua tra i/le componenti un/una Segretario/a, di sua fiducia, che lo/la coadiuvi per il buon funzionamento del Comitato, con il compito di curare le attività di segreteria e verbalizzare le



- riunioni. In assenza o impedimento del/la Segretario/a, le sue funzioni sono affidate dal/la Presidente ad un altro/a componente del CUG intervenuto/a alla riunione;
- comunica al Segretario Generale le dimissioni, la decadenza e la cessazione dei/le componenti.

Art.6

Modalità di funzionamento e deliberazioni del CUG

1. Il CUG si riunisce con convocazione ordinaria quattro volte all'anno e, può essere, comunque, convocato in via straordinaria dal/la Presidente per motivi di necessità ed urgenza, ed ogni qualvolta sia richiesto per esigenze straordinarie e sia concordato da un terzo dei/le suoi/sue componenti titolari.
2. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 3 giorni prima della data prescelta. La convocazione è inviata sia ai/le componenti titolari che per conoscenza ai supplenti.
3. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
4. I/Le componenti impossibilitati/e a partecipare alle riunioni devono dare tempestiva comunicazione al/la Segretario/a, al/la Presidente e al/la componente supplente.
5. Il CUG può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei i/le componenti titolari, o in loro assenza, dei/le supplenti.
6. Tutte le deliberazioni, compresi i pareri, sono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese. In caso di parità prevale il voto del/la Presidente.
7. Al fine di tutelare le esigenze di riservatezza, sarà possibile fare ricorso alla procedura del voto segreto su temi di particolare sensibilità, ad esempio nei casi in cui le questioni riguardino specificamente i dipendenti del Ministero/Anpal/INL. Il voto segreto deve essere richiesto dalla metà più uno dei votanti.
8. Ogni componente del CUG dovrà astenersi dalla partecipazione alle attività del CUG che riguardino questioni in cui sia direttamente e/o indirettamente coinvolto/a.
9. I/le componenti possono richiedere, concertandolo precedentemente con il/la Presidente, la partecipazione ai lavori del CUG, senza diritto di voto, di soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi e dirigenziali nonché di esperti, al fine di supportare il Comitato nelle sue attività progettuali.
10. Le riunioni del CUG sono verbalizzate in forma sintetica da parte del/la Segretario/a. Ciascun/a componente può chiedere la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni. Il verbale verrà inviato via e-mail prima della riunione successiva e le eventuali osservazioni dovranno pervenire prima della stessa. Il verbale viene approvato per e-mail ed è sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a.
11. I verbali delle sedute, sono inviate, a cura del/la Segretario/a anche ai i/le componenti supplenti al fine di favorire il costante aggiornamento sui temi trattati.



12. Il/La Presidente propone al Segretario generale la decadenza dall'incarico di componente effettivo del CUG nei casi di mancata partecipazione alle riunioni del Comitato, senza giustificato motivo, per due volte consecutive.

13. Tutte le riunioni dovranno svolgersi durante l'orario di lavoro, e sono considerate attività di ufficio.

Art. 7

Nomina di un/a Vicepresidenti per l'INL e l'ANPAL

1. Il/La Vicepresidente, (o i due vicepresidenti) viene eletto/a (vengono eletti) annualmente, ed eventualmente riconfermato/a, tra i/le componenti dell'INL e dell'ANPAL che propongono la propria candidatura in sede di assemblea plenaria. Viene eletto/a in tale circostanza a maggioranza dei componenti, rispettivamente di INL e ANPAL, con scrutinio palese. In caso di parità di voti tra due o più candidati il/La Presidente sceglie il/La Vicepresidente.

2. In assenza di candidature il/La Presidente, su proposta dell' INL e dell'ANPAL sceglie il/La Vicepresidente rispettivamente fra i componenti del CUG.

3. Il/La Vicepresidente sostituisce il/La Presidente, assumendone le funzioni, in caso di sua assenza o/e impedimento.

Art.8

Commissioni e gruppi di lavoro

1. Il CUG può operare anche attraverso commissioni o gruppi di lavoro incaricati di approfondire specifiche tematiche costituiti dal/La Presidente. Le Commissioni o gruppi di lavoro, nei casi in cui trattasi di argomenti relativi la specificità del singolo ente possono essere costituiti anche solo da componenti dello stesso.

2. Il/La Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i/le componenti un responsabile per ciascun gruppo di lavoro costituito. Il/La responsabile relaziona sulle questioni rientranti nella materia assegnata e a tal fine cura l'attività preparatoria e istruttoria e formula proposte di deliberazione.

Art.9

Dimissioni del/La Presidente del/La Vicepresidente dell'INL e dell'ANPAL e dei/le componenti

1. Il/La Presidente comunica le proprie dimissioni, in forma scritta al Segretariato generale del Ministero, all'INL e all'ANPAL e ai componenti del Comitato, per consentirne la sostituzione.

2. Il/La Vicepresidente dell'INL e dell'ANPAL comunicano le proprie dimissioni, in forma scritta al/La Presidente, al Segretario Generale del Dicastero, all'amministrazione di appartenenza, e ai componenti del Comitato per consentire la loro sostituzione.

3. I/Le componenti titolari e supplenti comunicano le proprie dimissioni, in forma scritta, al Segretario Generale e al/La Presidente del CUG, nonché all'Organizzazione sindacale che li ha designati ai fini della loro sostituzione.



4. Il CUG prende atto delle dimissioni nella prima seduta successiva alla data di ricezione della comunicazione.

Art. 10

Rapporti tra il CUG e i soggetti esterni ed interni

1. I rapporti tra il CUG e il Ministero/INL/ANPAL sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

2. Il CUG può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti e mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli Organismi e agli Uffici del Ministero che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

3. Il CUG, come disciplinato dalla Direttiva 2/2019 opera in collaborazione con il *Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità* di cui all'art. 39-ter del d.lgs. 165 del 2001, ove istituito, soprattutto con riferimento alla verifica della piena attuazione dei processi di inserimento, assicurando la rimozione di eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione. Inoltre, il CUG può raccordarsi, per quanto di propria competenza, e sulla base delle tematiche con:

- a) il/la Consigliera di parità;
- b) l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- c) il/la Responsabile delle risorse umane;
- d) il/la Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza;
- e) il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO)
- f) l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) ;
- g) l'Organismo paritetico per l'innovazione;
- h) i/le responsabili della prevenzione e sicurezza e i medici competenti (ai sensi del D. L.gs. 9 aprile 2008, n. 81) per lo scambio di informazioni utili in materia di valutazione dei rischi e dello stress correlato in ottica di genere, e per l'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo in quanto derivanti da varie forme di discriminazione e da mobbing;
- i) la Rete nazionale dei CUG;
- l) altri Organismi esterni, nazionali e sovranazionali, competenti in materia.

4. Il CUG collabora con il Ministero/INL/ANPAL alle attività finalizzate alla adozione di apposite *"Carte della conciliazione"*, secondo quanto previsto dalla Direttiva n.2/2019, per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso la costituzione di reti di conciliazione tra le amministrazioni e i servizi presenti sul territorio; l'istituzione e l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti durante il periodo di chiusura scolastica e la *sperimentazione di certificazioni di genere*. La regolamentazione della *"Carta della conciliazione"* sarà disciplinata con atto separato.

5. Il Ministero con l'INL ed ANPAL provvede a realizzare sul proprio sito istituzionale, nonché sull'area intranet una apposita area dedicata alla diffusione delle informazioni riguardanti le attività del CUG. L'area e il sito istituzionale dei rispettivi Enti sono periodicamente aggiornati su iniziativa dello stesso Comitato.



Art.11
Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti acquisiti dal Comitato devono essere utilizzati nel più rigoroso rispetto della normativa del Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Art.12
Disposizioni finali

1. Il Regolamento del Comitato viene approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti aventi diritto al voto. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti aventi diritto al voto.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione ed è pubblicato sul sito istituzionale e sulla rete intranet del Ministero, di INL ed ANPAL e ne viene data la più ampia diffusione interna attraverso le attività di comunicazione e informazione che il Comitato riterrà più opportune. Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale delle Amministrazioni succitate e su Intranet ed entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione.

Roma, 15 ottobre 2021

La Presidente
Dott.ssa Elvira Greco

